



Comune di Gargnano - Provincia di Brescia
Servizio Polizia Locale

Via del Ruc n. 2/f – C.A.P. 25084 – Cod. fisc. 00553860172 – Partita I.V.A. 00570180984

Tel. 0365.71237 – Fax 0365.791842

P.E.C.: protocollo@pec.comune.gargnano.bs.it - Sito internet: www.comune.gargnano.bs.it

ORDINANZA n. 1 DEL 09-01-2024

Registro Generale Ordinanze n. 2 del 09-01-2024

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA N.81 REG.N. 90 DEL 10/11/2023 AVENTE OGGETTO:"ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA CON DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE DEI SENTIERI BVG-CAI 256 - 230B E 231B FINO AL CONGIUNGERSI CON IL SENTIERO CAI 231 PER OPERE DI DISGAGGIO PARETE E LEGATURA BLOCCHI ROCCIOSI INSTABILI"

Il Responsabile
del Servizio Polizia Locale

Premesso che dal 13/11/2023 sino al 24/12/2023 sono stati programmati interventi di mitigazione per rischio crolli in località Sisengla nel Comune di Gargnano e precisamente l'esecuzione di opere di disgregazione pareti e legatura blocchi rocciosi instabili;

Considerato che tali operazioni necessarie per la sicurezza e l'incolumità pubblica interessano i seguenti sentieri:

- sentiero BVG-CAI 265 - dalla località Pizzo (Pis) fino a Sasso;
- sentiero n.230 B - ferrata Eremo di San Valentino;
- sentiero n. 231 B – ferrata che dall'eremo di San Valentino sale fino a congiungersi al sentiero CAI 231 (escluso)

Preso atto della comunicazione pervenuta in data 09/01/2024 dal geologo Giovanni Bembo incaricato della perizia dall'Ufficio LLPP con la quale si comunica che i lavori di messa in sicurezza non sono ancora terminati;

Preso atto che i sentieri sopraindicati devono essere chiusi al transito degli escursionisti fino a che non si eseguirà una operazione di disgregazione, al fine di tutelare l'incolumità pubblica;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il Regolamento d'Esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S. emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

La proroga dell'ordinanza n. 81 Reg.n. 90 del 10/11/2023 sino al 31/03/2024 e comunque per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori stessi al fine di consentire l'ultimazione delle opere di disgregazione e messa di sicurezza dell'area;

DISPONE

Alla ditta incaricata di eseguire i lavori di disaggio di disporre tutta la segnaletica ed informativa necessaria per la regolazione del traffico pedonale a tutela dell'incolumità delle persone e della sicurezza del cantiere.

- La validità della presente decorre 48 ore dopo l'apposizione di idonea e integrale segnaletica (*da ripetere ad ogni intersezione*) e fino alla conclusione dei lavori nelle vie interessate, indicando giorno ed ora di inizio e fine lavori;
- In assenza della integrale segnaletica i lavori non potranno avere inizio o continuare;
- L'Installazione a regola d'arte della segnaletica per ogni strada interessata dovrà essere effettuata almeno 48 ore prima l'inizio dei lavori;
- Il richiedente/ditta è direttamente responsabile di qualsiasi eventuale danno a terzi o alla Amministrazione per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tutte le responsabilità, derivanti da inosservanza delle norme sulla circolazione stradale e delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sono a carico della ditta appaltatrice dei lavori.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio, talché tutti possano prenderne visione;

Il personale di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente C.d.S. è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

La presente ordinanza abroga temporaneamente la regolamentazione della circolazione stradale sul tratto interessato previsto dalle precedenti.

AVVISA

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione potrà essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in reazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. N. 495/1992.

Il Responsabile
del Servizio Polizia Locale
F.to Giovanni Albini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio telematico per 15 giorni consecutivi dal 09-01-2024

Addì 09-01-2024

Il Vice Commissario di PL
F.to Monica Bertasio

Il presente documento è copia conforme all'originale